

CAMERA DEI DEPUTATI N. 215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ABBATE, ALAIMO, ALESSI, ARMELLIN, BERTOLI, BORRA, BORRI, CAFARELLI, CARLI, CARLO CASINI, CASTELLOTTI, CILIBERTI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, FAGAGUTI, FRANCESCO FERRARI, FORMIGONI, FRASSON, GALBIATI, GELPI, IODICE, LECCISI, MAZZOLA, MENSORIO, NUCCI MAURO, PERANI, RANDAZZO, SANESE, SARETTA, TORCHIO, TUFFI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOPPI

Nuove norme in materia di tutela della maternità

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge parte da una presa di coscienza dei problemi che le lavoratrici madri incontrano ogni giorno sui luoghi di lavoro.

In questi anni sono stati svolti da parte di associazioni che operano nel sociale, parecchi studi e veri e propri monitoraggi tra le piccole aziende, studi professionali, cooperative, allo scopo di capire alla radice il problema della maternità delle donne lavoratrici, al di là delle facili strumentalizzazioni che portano ad una generale colpevolizzazione dei datori di lavoro.

Di fatto non esiste una pari opportunità di lavoro tra le donne in età feconda,

specie se maritate, e gli uomini. Ancor più tale disparità si riscontra nei posti di responsabilità.

Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto quello di rimuovere alcune delle cause che impediscono alle lavoratrici una libera scelta della maternità specialmente nel caso dei lavori insalubri che possono comportare un forte rischio abortivo e malformazioni neonatali e, nel contempo, evitare ai datori di lavoro una parte del peso economico e organizzativo che tale scelta inevitabilmente comporta.

Più in generale si è voluto estendere il campo di applicazione della tutela della maternità anche alle categorie non protette, evitando il più possibile la facile

strada della monetizzazione della maternità perché ciò avrebbe lasciati irrisolti i problemi di fondo.

Da ultimo si è voluto dare un segnale politico molto forte in direzione del contenimento della spesa pubblica, creando un sistema articolato di finanziamento basato sulla solidarietà delle forze sociali, senza che lo Stato sia chiamato ad alcun esborso finanziario.

Lo schema della proposta di legge si divide in due parti:

finalità;

interventi.

La prima parte, formata da un solo articolo (articolo 1), è un esplicito richiamo al dettato costituzionale con una accentuata sottolineatura dei principi fondamentali dell'etica civile e cristiana in particolare.

Gli articoli della Costituzione ivi citati si riferiscono infatti al riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali (articolo 2) e alle agevolazioni con misure economiche e altre provvidenze a favore della famiglia e in special modo alla tutela della maternità (articolo 31).

La seconda parte individua in concreto l'ambito di applicazione delle finalità suddette con riferimento a determinate fattispecie nelle quali l'attuale legislazione in materia di tutela della maternità risulta totalmente carente o comunque largamente insufficiente, prevedendo più in generale l'estensione delle provvidenze richiamate dalla proposta di legge a tutte le donne che non risultano comprese nelle disposizioni agevolative sulla maternità previste dal titolo II della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.

In particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge intendono riconoscere alle casalinghe, disoccupate, studentesse, libere professioniste non appartenenti alle categorie « protette », straniere

immigrate che abbiano il loro domicilio in Italia da almeno dodici mesi una indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Tale indennità, da erogarsi a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sarà commisurata all'80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 7, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

L'indennità così individuata dovrà servire a coprire parte delle maggiori spese che la gestante incontrerà durante la gravidanza e il puerperio (visite mediche ed esami, medicine, vestiti, ecc.).

I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano invece il personale femminile assunto dalle piccole aziende private con meno di 15 dipendenti, dalle società cooperative di solidarietà e di produzione e lavoro, nonché dagli enti, fondazioni e associazioni senza finalità di lucro.

In queste realtà si è infatti maggiormente riscontrato che non esiste pari opportunità di lavoro tra il personale femminile e quello maschile a ragione dei maggiori oneri che il datore di lavoro è chiamato a sopportare in caso di gravidanza della lavoratrice.

Ciò si traduce in comportamenti discriminatori posti in atto al momento dell'assunzione, tali che il tasso di disoccupazione delle lavoratrici è mediamente superiore del doppio a quello dei colleghi maschi.

Allo scopo si è ravvisata l'opportunità di intervenire su due direttrici:

a) nell'ambito dell'organizzazione del lavoro;

b) sulla struttura del costo del lavoro.

Nel caso *sub a)* si è inteso togliere i lacci e laccioli che pongono grossi vincoli all'imprenditore al momento dell'assun-

zione dei lavoratori che sostituiscono il personale femminile assente per maternità.

È stata infatti prevista una deroga all'obbligo della chiamata numerica, laddove sia obbligatoria, al fine di consentire al datore di lavoro una maggiore elasticità nella scelta del personale supplente.

Analogamente è stato previsto un meccanismo di proroga automatica del contratto a termine stipulato col personale supplente allo scopo di far coincidere la cessazione dell'attività lavorativa di questo con l'effettivo rientro in azienda della puerpera, senza che l'eventuale reiterazione delle proroghe produca la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Si è inoltre riscontrata la necessità di consentire l'assunzione anticipata del personale supplente a partire dal quinto mese antecedente la data presunta del parto della lavoratrice gestante, al fine di favorire una soluzione di continuità nell'attività lavorativa soprattutto nell'ambito dei lavori amministrativi e, in genere, dove sia richiesta una rilevante professionalità.

È opportuno segnalare che tali modifiche normative non comportano alcun costo per lo Stato!

Per quanto attiene al problema economico che, spesso, incide in maniera rilevante sui costi delle piccole aziende, si è ritenuto opportuno intervenire sul versante contributivo estendendo al personale supplente la norma prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Vale a dire che i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, fermo restando la contribuzione a carico del personale supplente nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Infine l'articolo 11 della proposta di legge stabilisce le modalità di copertura

degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e gravanti sulle casse dell'INPS.

Al riguardo è opportuno segnalare che nessun costo aggiuntivo è previsto a carico dello Stato in quanto la copertura di detti oneri è totalmente assicurata dalla contribuzione delle parti sociali interessate.

In particolare è stato previsto:

a) un aumento dei contributi dovuti all'INPS dalla generalità dei datori di lavoro, nella misura di 0,10 punti percentuali;

b) un contributo fisso di lire 50.000 da porre a carico di ciascun iscritto al Servizio sanitario nazionale con la qualifica di « non-mutuato »;

c) l'accantonamento del 25 per cento della quota di rivalutazione annua del trattamento di fine rapporto, con un limite massimo annuo di lire 50.000, da porre a carico della generalità dei lavoratori dipendenti.

Tale accantonamento non costituisce una trattenuta sul salario corrente bensì si traduce in una rinuncia ad un maggior introito futuro a favore di una solidarietà concreta e immediata nei confronti di chi versa, oggi, in uno stato di maggior bisogno.

Tale forma di autofinanziamento, lungi dal risultare penalizzante per i lavoratori, si configura come una sorta di investimento a lungo termine a favore degli stessi nella misura in cui questa proposta di legge, tolti i vincoli e i freni inibitori ad una libera scelta della maternità, contribuirà a rallentare l'attuale tendenza alla denatalità o alla natalità in età avanzata così da ristabilire il giusto equilibrio tra forze lavorative e forze improduttive, attualmente fortemente compromesso al punto tale da preconizzare in un prossimo futuro difficoltà finanziarie al reperimento dei mezzi per il pagamento delle pensioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 31 della Costituzione:

a) riconosce e protegge la maternità come valore di primaria rilevanza personale e sociale;

b) tutela e sostiene la vita umana fin dal suo concepimento.

ART. 2.

1. L'ambito di applicazione della presente legge si estende alle seguenti categorie:

a) casalinghe, disoccupate, studentesse, libere professioniste, straniere immigrate che abbiano il loro domicilio in Italia da almeno dodici mesi e, in generale, le donne che risultano non comprese nelle disposizioni agevolative per la maternità previste dal titolo II della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379;

b) personale femminile assunto dalle piccole aziende private, dalle società cooperative di solidarietà e di produzione e lavoro, nonché dagli enti, dalle fondazioni e dalle associazioni senza fine di lucro.

ART. 3.

1. Alle donne di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è corrisposta una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, ai sensi dell'articolo 5.

ART. 4.

1. L'indennità di cui all'articolo 3 viene erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda, presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 5.

1. Alle donne di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge è corrisposta, per due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 6.

1. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione del personale femminile assente per maternità, da parte dei datori di lavoro privati che abbiano in forza non più di quindici dipendenti, da cooperative di solidarietà e produzione e lavoro, nonché da enti, fondazioni ed associazioni senza fine di lucro ».

ART. 7.

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale femminile assente per maternità da parte dei datori di lavoro privati che abbiano in forza non più di quindici dipendenti, da cooperative di solidarietà e produzione e lavoro, nonché da enti, fondazioni ed associazioni senza fine di lucro, il termine del contratto è automaticamente prorogato fino al rientro definitivo della lavoratrice madre dopo il compimento del periodo di astensione obbligatoria ovvero di quella facoltativa, se richiesta ».

ART. 8.

1. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi.

2. La richiesta di assunzione nominativa, prevista dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può essere effettuata a partire dal quinto mese antecedente la data presunta del parto della lavoratrice gestante.

ART. 9.

1. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale femminile assente per maternità da parte di datori di lavoro privati che abbiano in forza non più di 15 dipendenti, da cooperative di solidarietà e di produzione e lavoro, nonché da enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma

restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

ART. 10.

1. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori assunti a tempo determinato in violazione delle disposizioni della presente legge è tenuto al pagamento a favore dell'INPS dei contributi previdenziali non versati a norma dell'articolo 9, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pari a tre volte l'importo medesimo.

ART. 11.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante:

a) contributo fisso annuo di lire 50.000 a carico di ciascun iscritto al Servizio sanitario nazionale con la qualifica di non mutuato. Tale contributo deve essere versato congiuntamente ai contributi dovuti annualmente all'INPS-gestione Servizio sanitario nazionale. I cittadini non mutuati considerati a carico di altro soggetto ai sensi del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non sono tenuti al versamento del contributo fisso;

b) accantonamento del 25 per cento della quota di rivalutazione annua del trattamento di fine rapporto calcolata ai sensi dell'articolo 2120, quarto comma, del codice civile, fino a un limite massimo di lire 50.000 *pro capite* per anno. L'importo accantonato deve essere versato all'INPS dai datori di lavoro unitamente ai contributi dovuti per il mese di marzo di ciascun anno;

c) aliquota contributiva dovuta all'INPS dello 0,10 per cento a carico dei datori di lavoro.